

**ALLEGATO 1 ALLA DELIBERAZIONE DELLA  
CONFERENZA D'AMBITO N. 3 DEL 18 GIUGNO 2002**

**PROPOSTA DI CONVENZIONE  
PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI TRA ENTI LOCALI  
RICOMPRESI NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  
DELLA PROVINCIA DI BRESCIA  
(Art.5 L.R. 20 ottobre1998 n.21)**

CONTENUTI E FINALITÀ' DELLA CONVENZIONE

- Art. 1 Ambito Territoriale Ottimale
- Art. 2 Enti locali partecipanti
- Art. 3 Finalità ed oggetto della convenzione di cooperazione
- Art. 4 Conferenza dell'Ambito Territoriale Ottimale
- Art. 5 Ente locale responsabile del coordinamento della Conferenza
- Art. 6 Organizzazione della Conferenza
- Art. 7 Durata della Convenzione
- Art. 8 Adeguamenti della Convenzione
- Art. 9 Modifica dell'Ambito Territoriale Ottimale
- Art. 10 Costituzione di sub-ambiti
- Art. 11 Organizzazione del servizio idrico integrato
- Art. 12 Adempimenti per l'organizzazione del servizio idrico integrato
- Art. 13 Salvaguardia delle gestioni esistenti
- Art. 14 Parametri e criteri per la salvaguardia degli organismi esistenti
- Art. 15 Organismi esistenti da salvaguardare
- Art. 16 Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato ed affidamento del servizio
- Art. 17 Poteri di stipula della Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato
- Art. 18 Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato
- Art. 19 Obblighi e garanzie
- Art. 20 Poteri sostitutivi
- Art. 21 Vigilanza e controllo
- Art. 22 Conflitti
- Art. 23 Garanzie
- Art. 24 Entrata in vigore

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale, le sottoelencate persone, ciascuna autorizzata alla stipula della presente convenzione in nome e per conto dei rispettivi enti, in forza delle deliberazioni accanto a ciascuno indicate:

Sig. ....Presidente della Provincia di Brescia                      deliberazione di C.P. n...    del...

Sig. .... Sindaco del Comune di .....                      deliberazione di C.C. n...    del.....

Sig. .... Sindaco del Comune di .....                      deliberazione di C.C. n....    del.....

Sig. .... Sindaco del Comune di .....                      deliberazione di C.C. n....    del.....

Sig. .... Sindaco del Comune di .....                      deliberazione di C.C. n....    del.....

.....

### PREMESSO

1. che la legge 5 gennaio 1994, n. 36 “Disposizioni in materia di risorse idriche” definisce la nuova disciplina in materia di risorse idriche;

2. che tra gli obiettivi prioritari da conseguire è individuato quello connesso alla riorganizzazione dei servizi idrici sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali (di seguito ATO), finalizzati:

- a) al rispetto dell'unità del bacino idrografico o del sub - bacino o dei bacini idrografici contigui,
- b) al superamento della frammentazione delle gestioni,
- c) al conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e delle ripartizioni politiche - amministrative;

3. che l'art.9 c. 3 della legge 36/94 prevede che la Regione disciplini le forme e i modi della cooperazione tra gli Enti locali ricadenti nel medesimo ATO;

4. che con la l.r. 20 ottobre 1998, n. 21 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994 n. 36 “Disposizioni in materia di risorse idriche”), la Regione ha individuato, tra le forme di cooperazione per la corretta organizzazione del servizio idrico integrato, la stipula tra gli Enti locali interessati di un'apposita Convenzione di Cooperazione (di seguito Convenzione) ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

5. che attraverso tale vincolo collaborativo è possibile:

- a) valorizzare e salvaguardare nel tempo la qualità e la quantità del patrimonio idrico per gli usi antropici, ambientali e produttivi;
- b) rimuovere le cause di diseconomia nella produzione di servizi a favore dell'utenza;
- c) razionalizzare e ottimizzare le dotazioni idriche e la loro qualità, gli equilibri fra i diversi usi e la politica tariffaria;
- d) ridurre le perdite delle reti e la frammentazione gestionale,

6. che la Regione Lombardia, con la richiamata l.r.21/98, ha suddiviso il territorio in 12 ATO, dei quali 11 corrispondenti ai confini amministrativi delle Province e uno alla città di Milano;

7. che le Province e i Comuni, ai sensi degli artt. 3 e 4 della l.r.21/98, possono proporre:

a) modifiche degli ambiti territoriali,

b) l'eventuale costituzione di sub-ambiti, per garantire gestioni più rispondenti ai bisogni territoriali ed al coordinamento dei soggetti gestori esistenti;

8. che rientra nelle competenze della Giunta Regionale, ai sensi dell'art.5 della l.r. 21/98, l'approvazione degli schemi di convenzione per l'esercizio coordinato delle funzioni di governo dell'ATO e per la scelta della relativa forma organizzativa, con specifico riferimento alle modalità di esercizio di tali attività, separando le funzioni gestionali da quelle di coordinamento e controllo;

#### DATO ATTO

9. che la forma di cooperazione tra gli Enti locali ricadenti nei singoli ATO è realizzata mediante apposita Conferenza e in osservanza di quanto indicato dal Regolamento;

10. che l'indicata forma di cooperazione nel suo contenuto iniziale dev'essere idoneamente formalizzata;

11. che è necessario provvedere alla formalizzazione dell'atto stipulando apposita Convenzione, seguendo lo schema predisposto dalla Regione ai sensi dell'art.5 della l. r. 21/98.

#### TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Allo scopo di provvedere alla regolamentazione dell'organizzazione e del controllo della gestione del servizio idrico integrato, costituito dal complesso dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua per usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue ricadenti nell'ATO della provincia di Brescia, per concorde comune assenso si conviene e si stipula tra le parti quanto segue:

#### CONTENUTI E FINALITÀ' DELLA CONVENZIONE

##### Art. 1 - (Ambito Territoriale Ottimale)

1. Le sopra riportate premesse rappresentano, a tutti gli effetti, parte integrante e inscindibile della presente convenzione.

2. E' individuato, in attuazione della l.r. 21/98, l'ATO della provincia di Brescia, del quale è allegata una cartografia, allegato 1, parte integrante della presente Convenzione di cooperazione.

##### Art. 2 - (Enti locali partecipanti)

Dell'ATO fanno parte i Comuni di Acquafredda, Adro, Agnosine, Alfianello, Anfo, Angolo Terme, Artogne, Azzano Mella, Bagnolo Mella, Bagolino, Barbariga, Barghe, Bassano Bresciano, Bedizzole, Berlingo, Berzo Demo, Berzo Inferiore, Bienno, Bione, Borgo S. Giacomo, Borgosatollo, Borno, Botticino, Bovegno, Bovezzo, Brandico, Braone, Breno, Brescia, Brione, Caino, Calcinato, Calvagese della Riviera, Calvisano, Capo di Ponte, Capovalle, Capriano del Colle, Capriolo, Carpenedolo, Castegnato, Castelmella, Castelvati, Castenedolo, Castro, Castrezzato, Cazzago S. Martino, Cedegolo, Cellattica, Cervenone, Ceto, Cevo, Chiari, Cigole, Cimbergo, Cividate Camuno, Coccaglio, Collebeato, Collio, Cologne, Comezzano-Cizzago, Concesio, Cortefranca, Corteno Golgi, Corzano, Darfo Boario Terme, Dello, Desenzano del Garda, Edolo, Erbusco, Esine, Fiesse, Flero, Gambara, Gardone Riviera, Gardone Val Trompia, Gargnano, Gavardo, Ghedi, Gianico, Gottolengo, Gussago, Idro, Incudine, Irma, Iseo, Isorella, Lavenone, Leno, Limone sul Garda, Lodrino, Lograto, Lonato, Longhena, Losine, Lozio, Lumezzane, Maclodio, Magasa, Mairano, Malegno, Malonno, Manerba del Garda, Manerbio, Marcheno, Marmentino, Marone, Mazzano, Milzano, Monigadel Garda, Monno, Monte Isola, Monticelli Brusati, Montichiari, Montirone, Mura, Muscoline, Nave, Niardo, Nuvolento, Nuvolera, Odolo, Offlaga, Ome, Ono S. Pietro, Orzinuovi, Orzivecchi, Ospitaletto, Ossimo, Padenghe sul Garda, Paderno Franciacorta, Paisco Loveno, Paitone, Palazzolo sull'Oglio, Paratico, Paspardo, Passirano, Pavone del Mella, Pertica Alta, Pertica Bassa, Pezzaze, Pian Camuno, Piancogno, Pisogne, Polaveno, Polpenazze del Garda, Pompiano, Poncarale, Ponte di Legno, Pontevico, Pontoglio, Pozzolengo, Pralboino, Preseglie, Prestine, Prevalle, Provaglio d'Iseo, Provaglio Val Sabbia, Puegnago sul Garda, Quinzano d'Oglio, Remedello, Rezzato, Roccafranca, Rodengo Saiano, Roè Volciano, Roncadelle, Rovato, Rudiano, Sabbio Chiese, Sale Marasino, Salò, San Felice del Benaco, San Gervasio Bresciano, San Paolo, San Zeno Naviglio, Sarezzo, Savio dell'Adamello, Sello, Seniga, Serle, Sirmione, Soiano del Lago, Sonico, Sulzano, Tavernole sul Mella, Temù, Tignale, Torbole Casaglia, Toscolano Maderno, Travagliato, Tremosine,

Trenzano, Treviso Bresciano, Urago d'Oglio, Vallio Terme, Valvestino, Verolanuova, Verolavecchia, Vestone, Vezza d'Oglio, Villa Carcina, Villachiaro, Villanuova sul Clisi, Vione, Visano, Vobarno, Zone e la Provincia di Brescia.

#### Art. 3 - (Finalità e oggetto della Convenzione di cooperazione)

1. Tra Comuni e Provincia appartenenti all'ATO si addivene, ai sensi e per gli effetti dell'art.9 della legge 36/94 e in attuazione della l. r. 21/98, alla presente Convenzione per organizzare il servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione d'acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

2. Tale organizzazione dovrà garantire:

a) la valorizzazione e la salvaguardia nel tempo della qualità e della quantità del patrimonio idrico per usi antropici, ambientali e produttivi;

b) la rimozione dei fattori che causano o potrebbero causare diseconomia nella produzione di servizi e nella qualità del prodotto erogato all'utenza, razionalizzando e ottimizzando in particolare le dotazioni idriche e la loro qualità, gli equilibri fra i diversi usi, la politica tariffaria, riducendo inoltre le perdite delle reti e superando la frammentazione gestionale;

c) la gestione all'interno dell'ATO dei servizi idrici integrati come sopra definiti secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, con il vincolo della reciprocità di impegni per tutti i soggetti gestori;

d) livelli omogenei e standard di qualità e di consumo adeguati, sia nell'organizzazione sia nell'erogazione dei servizi idrici;

e) la protezione, in attuazione della normativa comunitaria - nazionale – regionale, delle risorse idriche destinate al consumo umano, nonché l'utilizzazione ottimale e compatibile delle risorse idriche destinate ad uso idropotabile;

f) il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla programmazione regionale e di bacino nonché il raggiungimento dell'unitarietà della tariffa d'ambito definita in funzione della qualità delle risorse e del servizio fornito;

g) la salvaguardia e la riqualificazione degli acquiferi secondo gli standard e gli obiettivi stabiliti dalla programmazione regionale e di bacino;

h) la definizione e l'attuazione di un programma di investimenti finalizzato all'estensione, razionalizzazione e qualificazione dei servizi, privilegiando le azioni mirate al risparmio idrico e al riutilizzo delle acque reflue.

#### Art. 4 - (Conferenza dell'Ambito Territoriale Ottimale)

1. La Conferenza costituisce e realizza la forma di coordinamento e cooperazione tra gli Enti locali appartenenti allo stesso ATO per l'esercizio delle funzioni di governo del servizio idrico integrato e di programmazione e controllo del medesimo così come evidenziato al comma 1 dell'art. 2 del Regolamento. Essa ha sede presso l'Ente locale responsabile del coordinamento.

2. La Conferenza, in quanto Autorità d'Ambito, esercita le funzioni ad essa attribuite dall'art. 6 della l.r. 21/98, nonché dalle leggi di riferimento sul ciclo integrato delle acque e quelle di cui all'art. 7 del Regolamento per il conseguimento delle finalità di cui all'art.3, c.2, della presente Convenzione, al fine di assicurare la medesima cura e salvaguardia degli interessi di tutti gli Enti Locali partecipanti all'ATO.

3. La rappresentanza in seno alla Conferenza spetta al Presidente e ai Sindaci, o agli Assessori o ai Consiglieri delegati, della Provincia e dei Comuni ricadenti nell'ATO, sulla base dell'art. 10 del Regolamento, per cui i voti spettanti a ciascun Ente sono quelli riportati nella Tabella allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. I Comuni aderenti alle Comunità Montane possono essere rappresentati attraverso delega, pari alla somma dei voti dei Comuni deleganti, alla Comunità Montana medesima.

4. Ai sensi di quanto previsto dalla l. r. 21/98, art.6, c. 1, lett. f), la Conferenza definisce le modalità di partecipazione dei gestori concessionari dei servizi idrici, di cui all'art. 10 della L.36/94, e dei Consorzi di bonifica e di irrigazione di cui all'art.27 della medesima legge nonché le modalità di consultazione dei rappresentanti di utenti e consumatori.

#### Art. 5- (Ente locale responsabile del coordinamento della Conferenza)

1.La Conferenza, nella seduta d'insediamento, provvede a nominare l'Ente locale responsabile del coordinamento delle attività e delle iniziative connesse alla presente Convenzione, con l'osservanza delle specifiche norme indicate nel Regolamento.

2. Il Rappresentante di tale Ente locale:

a) svolge funzioni di Presidente della Conferenza;

b) stipula in virtù della delega conferita con il successivo articolo 17 la Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato con i soggetti gestori, prescelti con le modalità stabilite dalla legge;

c) adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti attuativi delle decisioni della Conferenza, nonché gli atti ed i provvedimenti stabiliti nella presente Convenzione;

d) nomina la Segreteria Tecnica e ne indirizza le attività.

#### Art. 6 - (Organizzazione della Conferenza)

1.La Conferenza, al fine di garantire l'ordinato svolgimento delle attività d'istituto e per il raggiungimento delle finalità previste dalla l.r. 21/98, adotta il regolamento predisposto dalla Regione, ai sensi dell'art. 6 della l.r. 21/98, con il quale si provvede ad organizzare le modalità di funzionamento della Conferenza. Ai sensi dell'art.24 del Regolamento viene istituito il Comitato Ristretto composto dal Presidente della Conferenza e da nove componenti, da nominare tenendo conto della necessità di garantire equa rappresentatività alle diverse esigenze del territorio.

#### Art. 7 - (Durata della Convenzione)

1.Gli enti stipulanti convengono di fissare la durata della presente convenzione in 29 (ventinove) anni a partire dalla data di sottoscrizione del presente atto.

2.Alla scadenza del termine, la convenzione può essere prorogata, con deliberazione della Conferenza, da assumersi entro i sei mesi successivi alla scadenza con la maggioranza qualificata di cui all'art. 18 del Regolamento.

#### Art. 8 - (Adeguamenti della Convenzione)

1.Nel caso di successione e/o modificazione delle vigenti leggi, gli adeguamenti della presente Convenzione opereranno automaticamente nel caso del solo recepimento del testo normativo; in alternativa saranno predisposti appositi atti aggiuntivi, che saranno approvati e sottoscritti con le medesime modalità della presente.

2. Le modifiche alla Tabella allegato "A", a seguito della pubblicazione ufficiale dei dati dei censimenti ISTAT decennali sulla popolazione, verranno approvate in sede di Conferenza.

#### Art. 9 - (Modifica dell'Ambito Territoriale Ottimale)

1.Le Province e i Comuni possono proporre modifiche motivate degli ATO, da approvarsi da parte del Consiglio Regionale.

Gli ATO confinanti con le Regioni limitrofe alla Lombardia possono essere estesi, anche parzialmente, ai territori delle Regioni finitime; tale proposta può essere promossa dalle Province e dai Comuni interessati; la nuova configurazione territoriale è approvata con deliberazione del Consiglio Regionale a seguito degli accordi promossi dalla Giunta, sentita l'Autorità di bacino del fiume Po, con le amministrazioni regionali interessate.

2. Qualora, ai sensi dell'art.3 c.2 e 5 e dell'art.4 della l. r. 21/98, il Consiglio Regionale con propria deliberazione modifichi i confini dell'ATO, includendo nuovi comuni o escludendone altri, la presente Convenzione dovrà ritenersi automaticamente modificata.

#### Art. 10 (Costituzione di sub-ambiti)

1. La Conferenza, ai sensi dell'art.3 c.3 della l. r. 21/98 e nel rispetto dei principi di cui all'art.1, c. 1, lett. a) e b) della medesima legge, può proporre alla Giunta Regionale la costituzione di sub-ambiti. La relativa proposta non può essere presentata prima della completa attuazione degli adempimenti di cui all'art. 12 della presente Convenzione.

2. L'iniziativa per la costituzione dei sub-ambiti compete: a) alla Conferenza d'Ambito, b) agli Enti locali. Le proposte di sub-ambiti dovranno rispettare una dimensione di abitanti equivalenti non inferiore a 100.000; gli Enti locali dovranno approvare, singolarmente con atto deliberativo del rispettivo Consiglio, la proposta di costituzione e presentarla alla Conferenza d'ambito. Nel caso di proposta di costituzione di sub-ambiti in aree montane, secondo quanto previsto dall'art.3 c.4 della l.r. 21/98, l'approvazione della stessa avviene con atto deliberativo dell'Assemblea della Comunità Montana. La proposta deve essere adeguatamente motivata e accompagnata da una relazione scritta contenente gli obiettivi da raggiungere, tra cui in particolare: la garanzia di gestioni più rispondenti ai bisogni territoriali e al coordinamento dei soggetti gestori esistenti, un bacino territorialmente omogeneo e l'unitarietà di strutture di gestione del ciclo delle acque.

3. Dalla documentazione presentata dovrà evincersi la convenienza economica e funzionale della costituzione del sub-ambito per tutti i soggetti (EE.LL.. utenti e soggetti gestori) senza recare danno o pregiudizio alla realizzazione del Piano d'Ambito e in particolare senza aggravii gestionali e tariffari per le rimanenti parti dell'Ambito.

4. La valutazione della convenienza economica dovrà emergere dal programma degli interventi e dal piano finanziario elaborato secondo le metodologie previste dall'art. 5 lett. a) e b) della l.r.21/98.

5. Il sub-ambito ha solo una valenza gestionale. I rapporti tra il gestore del sub-ambito e il soggetto coordinatore della gestione sono regolati da contratti di servizio approvati dalla Conferenza a maggioranza semplice.

6. La Conferenza si esprime, con le modalità previste dall'art. 18, c.5 del Regolamento, sulla costituzione di sub-ambiti entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta e, in caso di parere favorevole, nei successivi 15 giorni la trasmette alla Giunta Regionale.

7. La Giunta Regionale, a seguito dell'istruttoria dell'Autorità delle acque, tenuto conto del parere della Conferenza d'ambito, su proposta dell'Assessore regionale delegato delibera in merito entro il termine di 60 giorni, come previsto dalla l. r. 21/98.

8. In opposizione alle deliberazioni della Giunta si procede secondo la normativa vigente.

#### Art. 11— (Organizzazione del servizio idrico integrato)

1. Alla gestione del servizio idrico integrato d'ambito provvede un unico soggetto gestore, salvo quanto previsto dall'art. 10 della presente Convenzione e dall'art.7, c.2 della l. r. 21/98 e dalla legislazione statale e regionale in materia, secondo le cui previsioni è disciplinato anche l'eventuale periodo transitorio.

2. Al soggetto gestore è affidata la gestione del servizio idrico integrato.

3. In attuazione delle previsioni di cui all'art. 11 della L.36/94, i rapporti tra il soggetto gestore e gli Enti locali convenzionati sono definiti mediante la "Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato" di cui all'art.17.

4. Nel caso in cui la modalità di gestione prescelta dalla Conferenza sia quella della Società mista, e nei limiti in cui tale forma di gestione è consentita dalla legge, gli Enti locali convenzionati si impegnano a far sì che nel relativo Statuto venga inserita una previsione secondo la quale, in caso di aumento del capitale sociale, una quota non inferiore al 10% sia offerta in sottoscrizione agli utenti del servizio, giusto quanto previsto dall'art. 23, c.1 della L.36/94.

## Art. 12 - (Adempimenti per l'organizzazione del servizio idrico integrato)

1. Per l'organizzazione del servizio idrico integrato la Segreteria Tecnica dell'ATO, secondo le proprie competenze ed in collaborazione con gli EE.LL. interessati, provvede entro dodici mesi dall'attivazione della Conferenza dell'ATO

- a) alla ricognizione delle opere di captazione, adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione esistenti;
- b) alla ricognizione delle forme di gestione esistenti;
- c) a formulare le proposte del programma di interventi e del Piano tecnico, economico, finanziario.

2. La ricognizione delle opere di cui al c. 1 lett. a) comprende anche la valutazione del funzionamento e della consistenza economica, da effettuarsi secondo criteri uniformi stabiliti con atto amministrativo della Giunta Regionale.

3. Effettuata la ricognizione di cui al c. 1, la Conferenza definisce il programma degli interventi e il piano tecnico-economico-finanziario pluriennale per la gestione integrata del servizio idrico, secondo la metodologia indicata dall'art. 5 della l.r. 21/98. al fine di determinare gli obblighi in materia di investimenti, di livello del servizio e di tariffe, ai quali il soggetto gestore è tenuto ad adempiere in conformità ai contenuti della "Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato" di cui all'art 17.

## Art. 13 - (Salvaguardia delle gestioni esistenti)

1. La Conferenza, effettuati gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 del precedente articolo, definisce i criteri di salvaguardia delle gestioni esistenti, stabiliti nel rispetto dei seguenti indirizzi:

- a) le richieste di salvaguardia non possono essere presentate anteriormente alla scadenza del termine assegnato per il completamento delle operazioni di ricognizione;
- b) le decisioni in materia di salvaguardia sono adottate con esclusivo riferimento a obiettive valutazioni di carattere tecnico-economico e a indicatori di efficienza ed efficacia in grado di comprovare le capacità gestionali esistenti e i livelli di servizio effettivamente assicurati rispetto agli standard qualitativi, quantitativi e di costo stabiliti dalla Conferenza.

2. Non possono comunque essere salvaguardate le gestioni esistenti:

- a) qualora dalla ricognizione di cui all'art. 12 c.1, risulti uno stato di obsolescenza e di inefficienza impiantistica, derivante dalla mancanza di adeguati interventi di mantenimento e ammodernamento o qualora il livello qualitativo del servizio erogato sia stato ricorrentemente non corrispondente alle prescrizioni della normativa in materia di acque destinate al consumo umano e acque reflue;
- b) ogniqualvolta sia accertato che la salvaguardia determini diseconomie di scala o lievitazioni di costi pregiudizievoli all'economicità, all'efficienza e all'efficacia della gestione del servizio idrico integrato dell'intero ATO.

3. La verifica della sussistenza dei requisiti per la salvaguardia di cui all'art. 14 è delegata ad una commissione tecnica nominata, su proposta della Conferenza, dall'Ente locale responsabile del coordinamento e composta da:

- a) un rappresentante della Provincia con funzioni di Presidente;
- b) due esperti, uno in materia economico/gestionale e uno in materia tecnico/impiantistico;
- c) un esperto nominato dalla Regione tra i componenti della Autorità delle acque;
- d) il responsabile della Segreteria Tecnica.

4. Nel corso della verifica di cui al comma 3 dovranno essere sentiti i soggetti gestori sottoposti a tale procedura.

5. Le gestioni esistenti possono essere ammesse a salvaguardia secondo la normativa vigente.

6. Decorsi i termini di legge ciascuno degli Enti locali convenzionati si impegna a provvedere, per quanto di competenza, allo scioglimento delle gestioni temporaneamente salvaguardate secondo la normativa vigente. Decorsi inutilmente i termini di legge, la Regione procede alla nomina di un Commissario ai sensi dell'art. 8 della l.r. 2 1/98.

#### Art. 14 - (Parametri e criteri per la salvaguardia degli organismi esistenti)

1. L'individuazione dei soggetti gestori da salvaguardare è subordinata alla verifica condotta in base a parametri oggettivi di carattere economico-gestionale e organizzativo, definiti nella Conferenza, come riporta l'art. 7, c. 3, della l. r. 21/98.

2. In relazione a quanto indicato al punto precedente, possono essere salvaguardati i soggetti gestori che rispondono ai requisiti di legge ed in particolare:

a) essere una società di capitali;

b) condurre il servizio di acquedotto o di fognatura o di depurazione con una struttura di personale e mezzi idonea allo svolgimento delle funzioni e delle attività prevalenti connesse al servizio medesimo;

c) dimostrare consistenza e solidità economico - finanziaria commisurata alla dimensione dell'area e dell'utenza servita comprovata dai bilanci degli ultimi tre anni e da attestazioni di solvibilità di tipo bancario;

d) adeguato stato degli impianti, processo di rinnovamento e adeguamento degli stessi alle esigenze dinamiche dell'utenza, comprovati anche dall'aver sviluppato, negli ultimi tre anni, investimenti per il miglioramento quali-quantitativo del servizio, ivi compresa l'eventuale bonifica delle falde, attraverso un congruo utilizzo di fondi propri;

e) costi di gestione unitari, congruenti con le specifiche situazioni territoriali e ambientali e accertati mediante l'esame comparato dei bilanci;

f) livello qualitativo del servizio e del prodotto erogati, mediante verifica della corrispondenza tra i controlli di qualità effettuati e le prescrizioni della vigente normativa in materia di acque destinate al consumo umano e di acque reflue;

g) avvalersi di laboratori di analisi propri o convenzionati ai sensi dell'art. 26 della legge 36/94;

h) adeguatezza, in relazione alle prescrizioni della normativa vigente, degli interventi effettuati per la protezione delle risorse idropotabili nelle zone di tutela assoluta e di rispetto;

i) aver adottato la "Carta dei servizi";

l) ottenere entro un triennio la certificazione del Sistema di Qualità in conformità ai requisiti previsti dalla normativa UNI EN ISO vigente.

#### Art. 15 - (Organismi esistenti da salvaguardare)

1. Nell'ambito dei principi fissati dalla legge 36/94 si conviene di salvaguardare i soggetti gestori rispondenti ai requisiti di cui all'art. 7 della l. r. 21/98. Tali soggetti saranno individuati dall'Ente locale responsabile del coordinamento su proposta della Conferenza, entro quattordici mesi dalla firma della presente Convenzione, compatibilmente con le esigenze legate all'attuazione della normativa vigente.

2. Ai sensi dell'art. 9 della legge 36/94, qualora alla gestione integrata del servizio idrico provveda una pluralità di soggetti e di forme, l'Ente locale responsabile del coordinamento, su proposta della Conferenza, dovrà individuare il soggetto coordinatore del Servizio idrico integrato.



#### Art. 16 - (Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato ed affidamento del servizio)

1. La Conferenza approva la proposta di “Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato” e il relativo disciplinare, sulla base della Convenzione tipo adottata dalla Regione ai sensi dell'art.5 della l. r. 21/98 e dispone l'affidamento del servizio idrico integrato al soggetto gestore, o ai soggetti gestori, da essa individuati.

#### Art. 17 - (Poteri di stipula della Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato)

1. Il legale rappresentante dell'Ente responsabile del coordinamento è delegato, in nome e per conto degli Enti locali convenzionati, sulla base delle determinazioni della Conferenza di cui all'art.7, c.1, lettera f) del Regolamento e di cui all'art. 16 della presente Convenzione, alla stipula con i soggetti gestori della “Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato”.

#### Art. 18 - (Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato)

1. Contestualmente al piano finanziario e in relazione allo stesso, tenuto conto altresì del piano degli interventi, l'Ente locale responsabile del coordinamento approva la tariffa di riferimento, secondo quanto deciso dalla Conferenza, in attuazione dell'art.9 della l.r. 21/98.

2. La tariffa è applicata dai soggetti gestori nel rispetto della “Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato”, contemplando le articolazioni previste dalla normativa vigente in materia.

#### Art. 19 - (Obblighi e garanzie)

1. Gli Enti locali convenzionati si impegnano a mettere a disposizione, direttamente o indirettamente, del soggetto affidatario del servizio idrico integrato, le reti, gli impianti e le altre dotazioni connesse con l'erogazione del servizio, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente e secondo le modalità stabilite dal contratto di servizio che costituirà parte integrante dell'apposita Convenzione sottoscritta dal soggetto affidatario. L'Ente Responsabile del Coordinamento, su proposta della Conferenza, fisserà l'ammontare del canone da corrispondere, detratti i costi di funzionamento della Conferenza, del Comitato Ristretto e della Segreteria Tecnica, direttamente al Comune, ovvero alla società proprietaria dei beni patrimoniali, da questi controllata. Il suddetto canone verrà stabilito sulla base di criteri omogenei sul territorio, che consentano la stima del valore e dello stato di conservazione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni.

2. Il soggetto gestore assume i relativi oneri di gestione e manutenzione nei termini previsti dalla “Convenzione per la gestione del servizio idrico

3. L'ottenimento del riconoscimento all'uso dell'acqua o di nuova concessione, ai sensi del TU. 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni, è di competenza degli Enti Locali convenzionati in quanto proprietari degli impianti.

4. Gli Enti locali autorizzano il soggetto gestore, per la durata della “Convenzione per la gestione del servizio idrico”, a utilizzare gratuitamente il suolo e il sottosuolo delle strade e dei terreni pubblici per l'installazione di opere, impianti e attrezzature necessarie per effettuare il servizio oggetto della concessione medesima o per realizzare le opere previste nei programmi d'intervento concordati.

5. A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti dal soggetto gestore, la “Convenzione per la gestione del servizio idrico” prevederà l'obbligo della stipula di polizze assicurative o bancarie, singole o collettive, nei confronti degli Enti Locali convenzionati.

#### Art.20 - (Poteri sostitutivi)

Qualora uno o più degli EE.LL. convenzionati non provvedano ad assumere le deliberazioni o altri atti esecutivi di loro competenza, a seguito di determinazioni della Conferenza d'Ambito e in particolare in ordine all'affidamento del servizio idrico integrato al soggetto o ai soggetti da essa individuati, l'Ente Responsabile del Coordinamento ne dà comunicazione alla Giunta regionale per l'avvio della procedura prevista dall'art.8 della L.R. 21/98.

#### Art. 21 - (Vigilanza e controllo)

1. Nella "Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato" sono stabilite le modalità di effettuazione dei controlli e della vigilanza sul servizio idrico integrato.

2. La Segreteria Tecnica dell'ATO svolge, in nome e per conto della Conferenza, le attività di vigilanza e controllo, informando gli Enti locali degli esiti dei controlli effettuati e proponendo l'applicazione delle misure previste dalla Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato. Gli Enti locali convenzionati si impegnano a fornire alla Segreteria Tecnica ogni informazione e indicazione utile ai fini dell'esercizio delle suddette attività.

#### Art. 22- (Conflitti)

1. Le parti convengono che i conflitti aventi origine dalla presente Convenzione saranno sottoposti all'Organo di Garanzia di cui all'art.10 l. r. 2 1/98 e alle altre Autorità competenti.

#### Art. 23 - (Garanzie)

1. A prescindere dalle quote di rappresentanza delle quali è portatore ciascun Ente locale, la Conferenza deve garantire la medesima cura per tutti gli Enti convenzionati.

#### Art.24 - (Entrata in vigore)

1. La presente Convenzione di cooperazione entra in vigore dalla data di sottoscrizione da parte dei rappresentanti degli Enti Locali ricompresi nell'ATO, autorizzati in forza delle deliberazioni dei rispettivi Consigli.

2. Con la sottoscrizione si riterranno altresì ratificati tutti gli atti nel frattempo posti in essere dagli organi dell'ATO nel rispetto della presente Convenzione.

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'Ente responsabile del coordinamento

Per il Comune di